

Questa legge stabilisce in primo luogo, un principio generale essenziale, cioè il diritto di ogni minore a crescere all'interno della propria famiglia<sup>4</sup>. Questo significa che, di fronte ad una famiglia in difficoltà, lo Stato deve essere in grado di aiutarla e di sostenerla. A questo proposito per farlo lo Stato deve mettere a disposizione delle risorse economiche, materiali, umane, ecc. ecc.

La legge stabilisce che l'intervento di sostegno da parte dello Stato alle famiglie in difficoltà sarà condizionato dalla disponibilità delle risorse finanziarie (art. 1). Si tratta dunque di un diritto determinato dalle risorse disponibili. La stessa restrizione è stata ugualmente stabilita in relazione alle famiglie affidatarie. Si può dire che l'aiuto dello Stato alle famiglie affidatarie sarà allo stesso modo stabilito in funzione delle disponibilità finanziarie del "budget" disponibile.

La legge fissa, più avanti, che lo stato di indigenza della famiglia d'origine non può rappresentare un ostacolo al diritto del minore a restare all'interno (art. 1 c. 3. 2). A questo proposito occorre precisare che, in effetti, lo stato di indigenza della famiglia d'origine non è sempre sinonimo di abbandono del minore stesso. Se solitamente l'inadeguatezza genitoriale è strettamente legata a situazioni d'indigenza, non è sempre vero che questa possa degenerare in una situazione d'abbandono. Occorre quindi verificare che i genitori abbiano la capacità di mantenere dei rapporti affettivi con i loro figli e che dimostrino allo stesso tempo una certa capacità di organizzazione della propria vita (familiare). A questo proposito, è interessante segnalare che nella pratica, soltanto i casi di abbandono all'interno delle famiglie emarginate, a conoscenza dei servizi pubblici (in relazione agli affidamenti familiari), arrivano a conoscenza del giudice. Al contrario, è molto più difficile scoprire i casi di carenza affettiva all'interno delle famiglie più agiate poiché sono normalmente le carenze materiali quelle che attirano l'attenzione di servizi sociali.

### **Affidamento del minore**

Soltanto nei casi in cui il minore non può restare con la sua famiglia, nonostante l'intervento di aiuto e sostegno da parte dello Stato, la legge prevede una gerarchia di altre possibilità, quali: l'affidamento familiare nei casi di inadeguatezza temporanea dei genitori o della famiglia allargata ad un'altra famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona

---

<sup>4</sup> Legge 184/83; legge 149/01,

singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2, c. 1); ove non è possibile l'affidamento del minore all'interno di una comunità a carattere familiare o, in ultima istanza, in istituto di assistenza pubblico o privato situato nel luogo più vicino a quello di residenza della famiglia d'origine<sup>5</sup>.

Nei casi dell'affidamento familiare, la legge favorisce l'affidamento del minore in una famiglia preferibilmente con figli o, come ultima alternativa, una persona singola.

Due ragioni giustificano l'attenzione alla presenza di figli nella famiglia affidataria : non solo per evitare che la motivazione delle famiglie affidatarie sia quella di procurarsi un minore ma, principalmente perché l'integrazione del minore all'interno della famiglia affidataria è in molti casi generalmente considerata più facile per la presenza di altri bambini.

All'opposto dell'adozione, nell'affidamento familiare non si cercano delle figure genitoriali sostitutive alla famiglia d'origine. È per questo motivo che l'affidamento familiare ad una persona singola può allo stesso modo funzionare nella stessa misura in cui questa è capace di assicurare al minore un ambiente familiare rassicurante.

La riuscita dell'affidamento può essere considerata strettamente collegata sia ad una effettiva disponibilità di chi accoglie temporaneamente un bambino a mantenere e rafforzare i suoi legami con la sua famiglia (e quindi accettare anche quest'ultima nelle sue caratteristiche), sia alla positività delle dinamiche che si vengono instaurando dopo l'affido tra questa e quella degli affidatari.

D'altra parte il numero delle famiglie effettivamente disponibili all'affidamento, nei termini della temporaneità e della conservazione del legame tra il bambino e la sua famiglia non è certo elevato. Altissimo è anche nella prassi il numero degli affidatari che non hanno alcun rapporto con i genitori dei bambini che accolgono.

Nel caso di affidamento a comunità di tipo familiare, la legge esige che, queste debbano essere caratterizzate dall'organizzazione dei rapporti interpersonali analoghi a quelli di tipici dell'organizzazione familiare. Sarà pertanto delle Regioni il compito di definire gli standard minimi dei servizi e la tipologia di assistenza che le comunità a carattere familiare devono fornire (art. 2, c. 5).

---

<sup>5</sup> Per ciò che riguardagli istituti, la legge prevede la loro chiusura entro il 31 dicembre 2006 (art. 2, c. 4). Questo comporta la loro chiusura definitiva o ancora la loro trasformazione in comunità a carattere familiare. Nel frattempo, l'affidamento di un minore di sei anni all'interno di un istituto sarà vietato e entro la scadenza del 31 dicembre 2006, i minori inseriti in questi istituti dovranno essere collocati in famiglie affidatarie oppure, nei casi in cui sarà impossibile, all'interno comunità a carattere familiare.

L'affidamento viene praticato in diverso modo nelle varie realtà territoriali in quanto diverso è il supporto a livello culturale politico e tecnico degli operatori dei servizi territoriali e diverso è stato l'impegno nella diffusione di una cultura dell'accoglienza nelle varie regioni italiane.

Esistono una pluralità di interventi che vengono attuati nei confronti delle famiglie in difficoltà soprattutto nelle realtà territoriali in cui gli operatori hanno accesso ad un maggior ventaglio di risorse. Quando la famiglia è solo temporaneamente impedita e le carenze familiari non sono talmente serie da richiedere l'allontanamento del minore possono essere messi in atto differenti interventi di sostegno tra i quali: l'affido educativo a tempo parziale che viene utilizzato per minori in fase adolescenziale e con famiglie multiproblematiche già note ai servizi, dove la famiglia affidataria si occupa del minore solo per un periodo della giornata o della settimana per supplire alle difficoltà della famiglia d'origine; l'accoglienza nei centri socio educativi, strutture intermedie che funzionano con finalità socio-terapeutiche e accolgono i minori nelle ore post-scolastiche; l'ospitalità nelle comunità alloggio per quei minori che presentano problemi affettivi e relazionali e, in qualche caso, psicologici e psichici, dinamiche sempre correlate all'allontanamento del minore dal nucleo familiare; i contributi economici e assistenziali che comprendono, l'assistenza domiciliare, per evitarne l'istituzionalizzazione

### **Le forme di affidamento**

La legge prevede due tipi di affidamento. L'affido consensuale (art. 4, c. 1) si pone come intervento di sostegno del minore e della sua famiglia. Nei casi in cui le famiglie naturali siano d'accordo sull'affidamento familiare viene attuato dal "servizio sociale locale", dopo avere ascoltato il parere del minore di 12 anni o quelle del minore tenendo conto del suo grado di comprensione. In questi casi, il giudice tutelare renderà esecutiva la misura di affidamento tutelandone la temporaneità e la consensualità dell'atto.

L'affidamento giudiziario (art. 4, c. 2), invece, viene predisposto coattivamente dal Tribunale per i minorenni anche contro il parere dei genitori, per porre rimedio a situazioni di carenze di cure materiali e affettive e all'incapacità da parte del genitore naturale di provvedere al figlio o in caso di condotta pregiudizievole nei confronti del minore o

comunque di impossibilità del minore di permanere nella sua famiglia perché tale permanenza potrebbe causare danni allo sviluppo della sua personalità<sup>7</sup>.

Nella disposizione di affidamento (art. 4, c. 3) devono essere indicati specificatamente: i motivi dell'affidamento; i tempi e le modalità dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri membri della famiglia d'origine possono avere rapporti con il minore; la durata presumibile dell'affidamento che deve essere funzionale e coordinata all'insieme delle misure indirizzate verso il recupero della famiglia d'origine; i servizi sociali locali incaricati della responsabilità del programma d'assistenza e del controllo dell'affidamento.

Questo controllo comporta l'esigenza di: mantenere costantemente informato il giudice tutelare o il tribunale per i minori sull'evoluzione dell'affidamento; riportare senza ritardi al giudice tutelare o al tribunale per i minori, tutti gli avvenimenti di particolare importanza; redigere un rapporto semestrale sullo sviluppo del programma d'assistenza, sulla sua possibile durata ulteriore e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine.

Per ciò che concerne la durata dell'affidamento (art. 4, c. 4), la legge stabilisce un limite massimo di 24 mesi che possono essere prorogati dal Tribunale per i minori nei casi in cui la sospensione potrebbe essere pregiudizievole per il minore. Questa disposizione è stata l'oggetto di molteplici critiche da parte della dottrina che considera l'intervento del tribunale per i minori inadeguato stando al fatto che si trasformerebbe un affidamento familiare in un affidamento giudiziale.

L'indicazione molto precisa della durata dell'affidamento familiare da parte dei servizi sociali e del tribunale per i minori è un punto d'importanza fondamentale per evitare dei fraintesi pericolosi.

Alcuni Tribunali inoltre ritengono positivo il limite di durata dell'affidamento reputando importante il senso di responsabilità maggiormente attribuito ai servizi territoriali in relazione all'assistenza, vigilanza e al sostegno al rientro del minore nella famiglia d'origine.

Gli affidamenti prolungati possono comunque porre in evidenza molti problemi: principalmente il rischio di poter abusare di questo strumento; di trasformare il caso in un caso dimenticato; di dare alla famiglia affidataria la gestione esclusiva dei rapporti con la

---

<sup>7</sup> In questo caso si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice Civile.

famiglia d'origine; la presa in carico da parte dei servizi sociali dell'affidamento prolungato dopo il diciottesimo anno di età.

Il successo di un affidamento dipende in grande parte dall'elaborazione di un progetto individuale di affidamento e dalla sua attenta applicazione.

### **Competenze e obblighi nell'affidamento**

Nella logica e nella filosofia dell'affido c'è l'intervento sul bambino, sulle modalità con le quali viene informato, sul significato che attribuirà alla moltitudine dei rapporti che si creeranno intorno a lui, ma non solo sul bambino. C'è la presa in carico delle reali difficoltà della famiglia d'origine. Come spesso accade nelle famiglie multiproblematiche sono i problemi di disagio psicologico a carico della madre o del padre a rendere "incompetenti" questi genitori. Anche la scolarità sembra poter essere assunta come uno specifico indicatore di disagio ove si verificano ripetenze scolastiche, rifiuto scolastico. La maggior parte dei bambini che vengono dati in affidamento infatti sono in età scolare.

La legge stabilisce gli stessi obblighi da parte della famiglia affidataria nei confronti del minore in affidamento così come nei confronti dei propri figli, cioè l'obbligo di accoglierli presso di loro, di provvedere ai loro bisogni, alla loro istruzione e alla loro educazione (art. 5, c. 1). L'esercizio di questi obblighi deve essere conforme alle indicazioni dei genitori del minore, nei casi in cui questi conservano l'esercizio della potestà genitoriale, e alle prescrizioni dell'autorità che dispone l'affidamento. L'obbligo di provvedere ai loro bisogni comporta allo stesso tempo l'assistenza economica, la promozione dei rapporti con l'esterno, l'assistenza morale del minore.

Il punto di riferimento in ciò che concerne il mantenimento del minore nelle condizioni socio-economiche è evidentemente quello della famiglia affidataria e non quello della famiglia d'origine. È quindi appropriato che la selezione della famiglia affidataria avvenga sulla base delle caratteristiche socio-economiche simili a quelle della famiglia d'origine, ciò per evitare al minore dei contrasti troppo forti al momento del rientro nella sua famiglia.

Provvedere alla sua educazione, implica favorire la formazione della personalità. Provvedere alla sua istruzione, vuol dire vegliare sulla sua formazione scolastica. Tra le facoltà della famiglia affidataria, la legge include i rapporti con le autorità scolastiche così come quelle sanitarie.

Al di là delle previsioni della legge, il ruolo della famiglia affidataria sarà quello di seguire il minore nella ricerca del proprio equilibrio fornendogli gli strumenti necessari per far fronte al disagio emotivo provocato dal senso di smarrimento che nasce dal vivere questa doppia appartenenza. È assolutamente necessario che la famiglia affidataria non abbia bisogno di giocare un ruolo per realizzarsi. È vero che l'esperienza d'accoglienza arricchisce molto la coppia e ciascun membro del nucleo familiare, ma è tuttavia importante che coloro che accolgono abbiano raggiunto la loro pienezza e il loro equilibrio al di là dell'affidamento.

Inoltre, la famiglia affidataria deve conoscere bene e comprendere l'ambiente familiare da cui proviene il minore cercando di coesistere con la famiglia d'origine, a condizione che i legami tra la famiglia e il bambino siano costruttivi.

Il problema del minore in affidamento non è quello di avere due famiglie ma quello di rischiare di non averne nessuna. Il minore in affidamento ha paura, da una parte, di perdere la sua famiglia d'origine, anche se questa non è affatto appropriata, e dall'altra, non crede di poter aver fiducia nella famiglia affidataria.

In un momento così delicato, la famiglia affidataria deve essere capace di entrare dentro la vita del bambino affidato e dentro la sua famiglia con molta discrezione.

Non è dunque un compito molto semplice quello della famiglia affidataria: l'affidamento comporta una vera implicazione affettiva. Ciò che viene chiesto agli affidatari è di mantenere un costante contatto affettivo nei confronti del minore senza mai disconoscere allo stesso tempo l'esistenza della sua famiglia d'origine. Tutto questo in piena coscienza che si tratta di un compito temporaneo!

Per quanto riguarda invece le competenze dei servizi sociali (art. 5, c. 2) la legge include oltre ai compiti dell'assistenza alla famiglia affidataria e alle azioni di sostegno educativo e psicologico del minore prima e durante il periodo di affidamento secondo le necessità del caso, anche il compito di facilitare i rapporti del minore con la sua famiglia d'origine finalizzato al suo rientro all'interno della stessa.

È compito dei servizi sociali quello di utilizzare le modalità operative più consone alla specifica situazione, avvalendosi anche delle strutture presenti sul territorio e dell'opera delle associazioni familiari che possono essere coinvolte anche su precise indicazioni degli affidatari.

### **Problemi e precauzioni nell'accoglienza**

Con l'allontanamento temporaneo del minore dalla sua famiglia d'origine ci si trova in presenza di un intervento che deve essere attuato attraverso una progettazione capace di coordinare le esigenze del minore, della famiglia naturale e di quella affidataria e di preparare le condizioni per il rientro nel suo nucleo familiare. In questo progetto devono essere interessati e coinvolti operatori con adeguate competenze professionali capaci di far fronte ai diversi obiettivi individuati nel progetto stesso. Obiettivi che vanno oltre il carattere meramente assistenziale configurandosi principalmente in interventi di sostegno psico-sociale che fanno dell'affidamento una "novità" importante per la cultura solidaristica della società civile.

È quindi necessario creare un collegamento tra i vari servizi esistenti sul territorio e coordinare l'impegno degli operatori affinché non solo il minore ma anche la famiglia d'origine e quella affidataria vengano prese in carico non solo per individuare le reciproche possibilità di rapporto ma anche per far sì che la famiglia d'origine non viva questo momento come "sottrazione di un minore" ma possa riprendere e recuperare il proprio ruolo e la funzione genitoriale che le compete.

Tra i fattori che incidono sulla refrattarietà nei confronti dell'affido vi è in primo luogo il suo connotarsi come esperienza a termine, che rimanda fin dall'inizio alla necessità di separarsi, evocando di conseguenza il dolore sempre connesso a tali processi.

La temporaneità e l'impossibilità di eludere il rapporto con la famiglia di origine, che sono i punti di forza dell'efficacia dell'affido, sono anche gli elementi che rendono difficile la sua diffusione, perché richiedono una capacità non comune di accogliere il vissuto passato e le esperienze del bambino, la tolleranza della precarietà e la consapevolezza del distacco.

Proprio in relazione a ciò è utile sottolineare ancora una volta il nodo centrale rappresentato dal diverso modo di attuare l'affidamento familiare nelle varie realtà territoriali che rispecchia le difficoltà emotive e organizzative oltre alla diversa formazione di base degli operatori dei servizi territoriali. Se in alcune regioni del Nord l'affidamento viene attuato in modo sistematico come strumento di consolidamento della famiglia quale ambito privilegiato di risposta ai bisogni di crescita dei minori ed il numero degli affidamenti risulta significativo, la situazione nel Centro e nel Sud si capovolge. Il mancato decollo dell'affidamento e la preferenza del ricovero in istituto spesso può essere imputato alla convinzione da parte dei

genitori naturali, spesso constatata anche dagli operatori, che in questo modo possa essere conservato l'affetto e l'appartenenza del figlio dal momento che temono che affidando il proprio figlio ad un nucleo familiare possa essere loro sottratto definitivamente.

Le perplessità maggiori delle famiglie aspiranti affidatarie invece riguardano principalmente: il sistema di relazioni promosso dall'affido, per il timore di incompatibilità tra il bambino e gli altri componenti della propria famiglia; le eventuali difficoltà di rapporto con la famiglia d'origine del minore e le possibili interferenze di quest'ultima nella propria vita familiare; la temporaneità del provvedimento di affido, associata al sentimento di transitorietà del rapporto con il bambino e al timore di instaurare un legame affettivo in qualche modo già segnato da un distacco, perché destinato alla separazione.

L'affido si mostra un provvedimento che coinvolge l'intera famiglia e non solo la coppia, è quindi indispensabile che ci sia un consenso autentico da parte di tutti i componenti, ma soprattutto richiede la capacità di tollerare la precarietà, perché quasi sempre l'affido comporta una indeterminatezza in termini di tempo (tempo per fare adattare il bambino alla nuova situazione, tempo del rientro nella sua famiglia, ecc) e una modifica degli equilibri familiari; la capacità di fornire con tempestività risposte adeguate (flessibilità), perché molte circostanze legate ai l'affido sono difficilmente programmabili e prevedibili; la capacità di ascoltare, di comprendere i bisogni dell'altro, di non essere giudicante, di accettare in modo empatico la storia e i vissuti dell'altro, di mettersi in discussione e di tollerare la possibilità di sbagliare, di offrire modelli e stimoli arricchenti, di dare sicurezza.

Ormai si può essere pienamente concordi nell'affermare che tutti gli adulti coinvolti dovrebbero prestare maggiore attenzione al modo con cui il bambino entra in contatto con le decisioni che gli adulti prendono per lui.

Occorre però fare attenzione ai falsi problemi e ai pregiudizi dell'affidamento familiare.

Procurare al minore un doppio trauma attraverso il collocamento in affidamento familiare è una preoccupazione comune: in primo luogo la separazione dalla sua famiglia, in seguito quella dalla famiglia affidataria. Per evitare che questo avvenga, alcuni propongono la permanenza del minore, per un periodo di allontanamento dalla sua famiglia, all'interno di un luogo neutro, all'interno di un "limbo" affettivo. A causa di questo pregiudizio si rischia di privare il minore, in un momento di difficoltà personale e familiare, di relazioni affettive intense e significative con un adulto.



La privazione dei rapporti affettivi durante questa separazione dai genitori, può provocare nel minore una grande sofferenza e rendere molto doloroso e pregiudizievole questo periodo di tempo. Bisognerebbe dunque cercare al meglio di offrire al minore, privato della sua famiglia d'origine, dei rapporti affettivi che possano arricchirlo preparandolo al tempo stesso alla separazione dalla famiglia affidataria.

Questa separazione non dovrebbe essere vissuta come una rottura ma come un "passaggio", che sarà sicuramente doloroso ma non tanto devastante quanto il vuoto affettivo di un minore obbligato a crescere in un'attesa interminabile.

### **Verso la deistituzionalizzazione**

È già stato sottolineato a più riprese che la pratica migliore per evitare l'istituzionalizzazione del minore è principalmente quella di sostenere la sua famiglia d'origine.

Si prevede quindi un progressivo superamento dei grandi istituti. Occorre farlo stabilendo un termine obbligatorio entro il quale l'utilizzo di queste strutture destinate ai minori separati dai propri genitori venga vietata. Ciò che sarà opportuno indicare dovrà essere essenzialmente riferito alla tipologia; al numero di utenti secondo la tipologia; alla struttura dell'edificio destinata ad ospitare la comunità; al divieto di concentrare più servizi all'interno dello stesso edificio; alle modalità dei rapporti con i contesti territoriali.

D'altronde, occorrerà approfittare della flessibilità degli strumenti dell'affidamento. In effetti l'affidamento può adottare molteplici forme in funzione dei bisogni da soddisfare. È per questo motivo che occorrerà promuovere alcune modalità di affidamento come ad esempio: l'affidamento diurno che potrà essere adottato, da un punto di vista preventivo, di comune accordo con la famiglia d'origine, a partire dai primi segni di malessere; un sostegno speciale che potrà essere offerto all'affidamento familiare nei casi di minori molto piccoli al fine di evitare un affidamento ad un istituto dando al contempo la possibilità ad una famiglia affidataria di fornire l'aiuto e la collaborazione alla famiglia d'origine; la possibilità di ricorrere all'affidamento familiare prolungato che dovrà essere progettata per alcuni casi particolari; il prolungamento delle misure di assistenza o eventualmente l'affidamento familiare nei casi di adolescenti senza alcuna autonomia dopo la maggiore età; l'affidamento

familiare che dovrà essere allo stesso modo essere garantito nei casi di minori con handicap o malati con un sostegno specifico dai servizi sociali.

Il ruolo dei servizi territoriali e della scuola diventa centrale per la diffusione di una cultura diversa della famiglia e dell'accoglienza e per la creazione di reti di sostegno finalizzate al recupero del minore e la reintegrazione nella sua famiglia d'origine.

In relazione a ciò la scuola, dovrà mettere a punto dei corsi di formazione adeguatamente predisposti sulle forme di accoglienza diretti agli insegnanti dei diverso ordine e grado che siano capaci d'intervenire nei casi di minori con disagi familiari, o in stato di abbandono o ancora nei casi di minori in affidamento o adottati.

L'inserimento scolastico di bambini adottati o in affidamento familiare si colloca in un momento in cui l'atteggiamento degli insegnanti influisce non solo sull'immagine del bambino che ha di sé, ma anche sull'accoglienza che potrà avere nel contesto sociale. L'interazione tra scuola e servizi e nello specifico l'attuazione di campagne di sensibilizzazione sui temi dell'affidamento può facilitare la nascita di una continuità educativa tra scuola e famiglia e al tempo stesso facilitare un vero e proprio cammino a tappe attraverso la cultura dell'accoglienza .

I Tribunali al contempo dovrebbero poter garantire l'esistenza di un progetto personalizzato in relazione ai minori così come un progetto di recupero in relazione alla famiglia naturale.

Nell'esercizio delle loro funzioni è necessario che i Tribunali assicurino anche una certa rapidità nella presa di decisioni sulle situazioni familiari indicate dai servizi sociali. Nelle disposizioni dei tribunali occorre che sia indicata la durata presumibile dell'affidamento. Se questo non è possibile dovrebbe essere segnalata almeno la data entro la quale occorrerà valutare i risultati della misura di allontanamento così come la revoca o la conferma della stessa: Dovrebbero inoltre essere ipotizzate soluzioni differenti volte ad una più completa espletazione degli interventi nei confronti della prevenzione all'abbandono e al rispetto del principio secondo il quale il minore ha diritto di crescere e di essere educato nella propria famiglia e una "tipicizzazione" di tali interventi anche mediante il raccordo con la legislazione regionale come peraltro già suggerito da alcuni Tribunali. Infine occorrerà progettare corsi di formazione specifici sulla condizione dei minori e a tutti gli operatori della giustizia che si occupano di essi.

Per quanto riguarda gli organi locali (regioni, province e comuni) così come le istituzioni pubbliche, essi dovrebbero garantire una politica coerente in relazione all'affidamento familiare. A questo proposito, occorrerà elaborare delle direttive a livello regionale al fine di rendere omogenee le procedure dell'affidamento da parte dei servizi sociali in tutti i rami d'azione e definire allo stesso modo le competenze dei propri funzionari. La formazione dei funzionari dei servizi sociali riveste allo stesso modo un'importanza capitale. Questo permetterà di migliorare le loro capacità di programmazione. In questo senso occorrerà assicurare l'elaborazione di un progetto personalizzato per ogni affidamento e comunicarlo alle persone direttamente interessate. D'altra parte, le famiglie affidatarie devono ricevere una preparazione obbligatoria sull'affidamento, in particolare sui problemi dei minori in affidamento, sui rapporti con le famiglie d'origine, sulla collaborazione con le altre famiglie, sulla partecipazione alle reti delle famiglie affidatarie.

Per quanto riguarda invece la costituzione delle associazioni e delle reti delle famiglie affidatarie il tempo e l'esperienza hanno dimostrato che si tratta di una pratica eccellente. Il ruolo che queste associazioni possono assumere è numeroso.

Esse possono appoggiare e promuovere le esperienze di affidamento familiare migliorando la conoscenza e gli scambi di solidarietà tra chi accoglie (informazione e formazione); trasformarsi in interlocutori con le istituzioni e dei servizi pubblici per la promozione e la protezione del diritto del minore di crescere all'interno della sua famiglia (sensibilizzazione); favorire la partecipazione della comunità civile nella promozione e la cultura dell'accoglienza e della giustizia sociale.

PAGINA BIANCA

**Documentazione**

PAGINA BIANCA

## **Informazioni ricevute da ciascun Tribunale per i Minorenni**

### Tribunale per i Minorenni di Bari

- Non sono stati evidenziati interventi di particolare rilievo in ordine all'applicazione dell'art.6, commi 3 e 6, della legge 149/2001.
- Nella relazione inviata al Procuratore Generale di Bari in data 31.7.2003 per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004, il Presidente del Tribunale segnala che nel corso del periodo luglio 2002 – giugno 2003 sono stati instaurati 371 procedimenti per dichiarazione dello stato di adottabilità a seguito di segnalazioni di minori in stato di abbandono. Un gran numero di tali procedimenti erano relativi a minori stranieri non accompagnati.

Per quanto attiene alle adozioni nazionali, sono state pronunciate 22 dichiarazioni di adottabilità, 15 decreti di affidamento preadottivo, 25 decreti di adozione, 37 adozioni a norma dell'art.44 (c.d. adozioni in casi particolari).

Sono in continua diminuzione i bambini italiani in stato di abbandono, sia a causa del miglioramento delle condizioni di vita dell'infanzia e del calo delle nascite, sia per la maggiore ponderatezza con la quale i magistrati minorili recidono il legame tra bambino e famiglia d'origine e per il sempre più frequente ricorso all'affidamento temporaneo o al sostegno alla famiglia d'origine.

- Nel periodo preso in esame dalla suddetta relazione del Tribunale per i Minorenni di Bari, vi è stato un incremento della sperimentazione della c.d. adozione mite che, come si è già riferito, è una particolare modalità di realizzazione dell'adozione nazionale mediante l'applicazione dell'art.44 d) della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/01, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Si tratta dei casi di affidamento eterofamiliare in cui le difficoltà iniziali della famiglia d'origine sono diventate tali da impedire un rientro del bambino e, nello stesso tempo, si è instaurato tra il minore e gli affidatari un rapporto affettivo che è bene non sciogliere.

Affinché l'adozione mite si realizzi con successo è necessaria la collaborazione dei consultori familiari, che devono effettuare un supplemento d'indagine istruttoria rispetto a quella normale, e dei servizi sociali comunali, che sono tenuti ad analizzare

con cura le situazioni dei bambini per i quali essi realizzano l'affidamento familiare, distinguendo i casi di affidamento familiare autentico, in cui è certo che al termine di tale affidamento il bambino rientrerà nella famiglia d'origine, da quei casi nei quali, pur essendovi un legame affettivo con il nucleo di appartenenza, sembri necessario procedere ad un affidamento senza scadenza. In questi casi i servizi sociali devono collaborare con il Tribunale per la scelta accurata della famiglia affidataria tra quelle che hanno presentato domanda di adozione mite.

L'esperienza dell'adozione mite ha contribuito, nel periodo giugno 2003 - maggio 2004, alla deistituzionalizzazione di 56 minori, 17 dei quali sono rientrati nella famiglia d'origine, 6 sono stati adottati e 33 sono stati dati in affidamento familiare.

- Una novità introdotta dalla legge 149/01 è il diritto dell'adottato ad accedere, una volta raggiunta l'età di venticinque anni, alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici (art.28 comma 5 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001).

Sono state presentate nel periodo luglio 2002 – giugno 2003 12 istanze al Tribunale per i Minorenni di Bari, la gran parte delle quali non ha potuto trovare accoglimento poiché i figli non erano stati riconosciuti.

Tuttavia, il Tribunale ritiene questa disposizione di legge positiva per aiutare un numero, pur limitato, di persone a superare il trauma dell'abbandono.

- Non è, invece, ancora stato possibile dare adempimento a quanto previsto dalla legge 149/01 relativamente alla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Si continuano ad applicare le disposizioni processuali precedenti, più volte prorogate.
- Visto che il ricorso all'adozione internazionale è sempre più frequente a causa delle difficoltà incontrate dalle coppie nel percorso relativo all'adozione nazionale e che sono notevolmente aumentati i provvedimenti contenenti l'ordine per l'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento straniero di adozione, il Tribunale di Bari ha stabilito di rilasciare l'idoneità per l'adozione internazionale solo alle coppie che dopo controlli severi risultino dotate di particolari attitudini ed in grado di garantire il corretto inserimento sociale del minore straniero.
- Per quanto attiene alla formazione degli operatori, la Regione Puglia ha promosso un corso di specializzazione, finanziato dalla Commissione Adozioni Internazionali e con